



34643/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 05/05/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GRAZIANA CAMPANATO  
Dott. GIACOMO FOTI  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. UMBERTO MASSAFRA  
Dott. FELICETTA MARINELLI

- Presidente - SENTENZA  
- Rel. Consigliere - N. 210/2010  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 12768/2009  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL  
*in componenti per*  
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA

avverso l'ordinanza n. 55/2008 TRIBUNALE di NOLA, del 18/02/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Amadio*

*che ha chiesto il rigetto del ricorso*

Udit i difensori Avv.:

OSSERVA

-I- L'avv. \_\_\_\_\_ difensore di \_\_\_\_\_, ricorre avverso il decreto del 18 febbraio 2009 con il quale il Tribunale di Nola ha respinto il ricorso, ex art. 99 del d.p.r. n. 115/02, proposto avverso il provvedimento del locale Gip che ha rigettato la richiesta dello stesso \_\_\_\_\_ di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il tribunale, richiamato l'art. 96, comma 2, del predetto d.p.r., come modificato dall'art. 12 ter del d.l. n. 92/08 convertito in L. n. 125/08, ha respinto l'opposizione, rilevando come dall'esame del certificato del casellario giudiziale fosse emerso che il richiedente era stato condannato per numerosi delitti di rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti, cioè per reati in grado di garantire consistenti profitti ad un soggetto che aveva evidentemente eletto il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento; di guisa che doveva escludersi che lo stesso potesse ritenersi non abbiente nel senso inteso dalla normativa di riferimento.

Avverso tale decisione ricorre, dunque, l'avv. \_\_\_\_\_ che propone, anzitutto, questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 96 del d.p.r. n. 115/02, in relazione agli artt. 3, 24, 10 e 101 della Costituzione, nonché erronea applicazione del citato art. 96 e vizio di motivazione sul punto.

-II- Il ricorso è infondato.

A) Irrilevante la proposta questione di costituzionalità del citato art. 76, comma 4 bis, atteso che il giudice territoriale ha posto a fondamento dell'impugnata decisione il disposto dell'art. 96, comma 2, rileva la Corte, con riguardo a tale ultima disposizione di legge, la manifesta infondatezza della questione proposta.

In realtà, la norma non si pone in alcun modo in contrasto con i principi costituzionali richiamati dal ricorrente posto che essa non elude, bensì ribadisce, il principio di fondo che ispira la normativa in esame, che è quello di garantire la difesa ai non abbienti.

La disposizione in esame, invero, altro non fa che specificare, sul solco di principi già affermati da questa Corte, che nella valutazione del possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve tenersi conto di tutti i redditi, non solo leciti, ma anche illeciti, percepiti dal richiedente (Cass. n. 17430/01), ed ancora che, ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da attività illecite, è legittimo il ricorso agli ordinari mezzi di prova - ivi comprese le presunzioni disciplinate dall'art. 2729 cod. civ. - tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (Cass. n. 25044/07).

Principi correttamente e legittimamente recepiti dal legislatore che, con la norma sopra richiamata, ha inserito, tra gli strumenti idonei a rivelare la sussistenza, in via presuntiva, di redditi ulteriori rispetto a quelli denunciati, il certificato del casellario giudiziale, disponendo che esso potrebbe assumere rilievo, in termini di rigetto della richiesta di patrocinio erariale, laddove dallo stesso dovesse risultare, evidentemente in ragione del numero e della tipologia dei reati commessi, che il delitto costituisca la reale fonte di reddito del soggetto.

Disposizione che certamente non offende alcuna delle norme costituzionali richiamate, laddove dovrebbe, al contrario, ritenersi che proprio la mancata valutazione dei redditi illeciti si porrebbe in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza e di coerenza che presidono alle scelte legislative.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, non ha mai escluso, ha anzi ammesso, la legittimità del richiamo, ai fini dell'accertamento dello stato di "non abbenza", ai redditi provenienti da attività illecite (sent. n. 144/92 e n. 386/98).

B) Inammissibili sono i restanti motivi, posto che legittimo, alla stregua della richiamata normativa, è il ricorso al certificato del casellario giudiziale, dalle cui risultanze correttamente il giudice del merito ha tratto la convinzione della presenza, in capo al richiedente, di redditi illeciti in misura eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa; mentre le osservazioni sul punto formulate nel ricorso si risolvono nella proposizione di questioni di merito, non proponibili nella sede di legittimità.


In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Il Consigliere



Il Presidente

